

**COPIA**

=====

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>Numero</b> <b>20</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012.</b>
<b>Data</b> <b>28/06/2012</b>		

L'anno duemiladodici , il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 19:00 nelle sala delle adunanze consigliare del Comune suddetto.

Alla 1<sup>a</sup> convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale :

	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>		<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
FORLANI FABIO - SINDACO	Si	==	MORRI VALERIA	Si	==
CASADEI LUIGINO	Si	==	LONGHI MARINO	Si	==
BERTOLUCCI MONICA	Si	==	MASTROGIUSEPPE ROSANNA	Si	==
BATTISTONI NICOLA - VICE SINDACO	Si	==	OTTAVIANI AMERIGO	==	Si
GABELLINI ALICE	==	Si	GNACCOLINI MATTEO	Si	==
SCAPINI EMANUELE	Si	==	SANCHINI ALESSANDRO	==	Si
PINTUS CIRIACO	Si	==			
				10	3

Assegnati N. 13  
In carica N. 13

Presenti N.10  
Assenti N. 3

Risulta altresì assente, in qualità di assessore non facente parte del consiglio, la sig.ra Salaris Daniela;

Fra gli assenti sono giustificati i signori :

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza FORLANI FABIO nella sua qualità di sindaco-Assiste il Segretario Comunale MINARDI MARA;

Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori :

La seduta è pubblica

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

VISTI in particolare i commi da 6 a 10 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che testualmente recitano:

*“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.*

*7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.*

*8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento (...).*

*8-bis. (...)*

*9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.*

*9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.*

*10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali*

*fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;*

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, ai sensi dell'art. 13 co. 15 del D.L. n. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

TENUTO CONTO che il legislatore disciplina le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con possibilità per i Comuni di modificare dette aliquote, in aumento/in diminuzione, nei seguenti casi:

- 1) ALIQUOTA DI BASE pari allo 0,76 per cento (art. 13 co. 6): variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE pari allo 0,4 per cento (art. 13 co. 7): variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE pari allo 0,2 per cento (art. 13 co. 8): riduzione dell'aliquota fino allo 0,1 per cento.
- 4) ALIQUOTA PER IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO, PER IMMOBILI POSSEDUTI DA SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA', PER IMMOBILI LOCATI (art. 13 co. 9): riduzione dell'aliquota fino allo 0,4 per cento.

5) ALIQUOTA PER FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (art. 13 co. 9 bis.): riduzione dell'aliquota fino allo 0,38 per cento.

ATTESO CHE il Consiglio Comunale è l'organo competente a deliberare variazioni delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria, ai sensi dell'art. 13 co. 6 del D.L. n. 201/2011;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della detrazione per figli, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

RILEVATO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”* atteso che in tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale è solo parziale, in quanto l'aliquota da applicare è quella ordinaria;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base stabilita di cui al comma 6, primo periodo dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

VISTO CHE le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

votanti n. 10

favorevoli n. 08

contrari n. 00

astenuti n. 02 ( Mastrogiuseppe Rosanna, Gnaccolini Matteo)

### DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integranti e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di dare atto che sono provvisoriamente stabilite per l'anno 2012, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011 e successive modificazioni, le seguenti aliquote dell'imposta municipale unica (IMU):

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	aliquota base 0,76% + aumento 0,20 punti percentuali <b>pari provvisoriamente allo 0,96 per cento</b>
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	aliquota base 0,4% + aumento 0,05 punti percentuali <b>pari provvisoriamente allo 0,45 per cento</b>
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis del d.l. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994, n. 133	aliquota base 0,20% <b>pari provvisoriamente allo 0,2 per cento</b>
4	Unità immobiliari appartenenti alle categorie C1 - C3 e D (con esclusione dei D5) a condizione che siano utilizzati direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa	aliquota base 0,76% + aumento 0,10 punti percentuali <b>pari provvisoriamente allo 0,86 per cento</b>

- 3) Di dare atto che qualora fosse disposto, con apposita modifica normativa, l'incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all'art. 13 del D.L. 201/2011, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell'imposta di competenza comunale;
- 4) Di stabilire che, in base all'art. 13, comma 10 del d.l. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (ai sensi dell'art. 13 comma 2 del d.l. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo di euro 400,00;

- 5) Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché di pubblicare sul proprio sito web la presente deliberazione;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito,

Con successiva e separata votazione che ha dato il seguente risultato:

votanti n. 10

favorevoli n. 08

contrari n. 00

astenuti n. 02 (Mastrogiuseppe Rosanna, Gnaccolini Matteo)

## **D E L I B E R A**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012.**

**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art.49 c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

---

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Contabile-Finanziaria , CALESINI LUIGI, visto il disposto dell'Art.. 49, 1°

comma del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000, esprime PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Mondaino, 26/06/2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
F.to CALESINI LUIGI

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art.49 c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

---

Il sottoscritto Responsabile del SETTORE Economico Finanziario CALESINI LUIGI, visto il disposto dell'Art.. 49, 1° comma del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000, esprime PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Mondaino, 26/06/2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
F.to CALESINI LUIGI





Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to FORLANI FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MINARDI MARA

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 26/07/2012

ai sensi dell'art.124 del decreto legislativo n.267 del 18-08-00.

dalla Residenza Comunale, li 26/07/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MINARDI MARA

## E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione :

[X] - è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla fine della pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267

[ ] - è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

dalla Residenza Comunale, li 26/07/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MINARDI MARA

E' copia conforme all'originale.